

CLXXII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Continua la discussione del disegno di legge per la riforma comunale e provinciale — Comincia la discussione all'articolo 67 — Discorrono i deputati Carcano, Grassi-Pasini, Franchetti, Lazzaro, Parpaglia, Elia, Gianolio, Buttini, Florenzano, Balanzano, De Simone, Mazziotti, Costa Andrea, Palomba, Sonnino, Guglielmini, Ricci Vincenzo, Borgatta, Civalotti, e rispondono il presidente del Consiglio, il relatore Lacava, e il deputato Giolitti della Commissione — Rimangono approvati gli articoli fino al 75 inclusive — Il presidente del Consiglio propone che gli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 relativi ai ratizzi siano soppressi, e che sia riservata la questione a una nuova legge sui tributi locali; il relatore Lacava consente in questa proposta.*

La seduta comincia alle 10,10 antimeridiane.

Adamoli, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per la riforma comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 67.

Ne do lettura:

“ Art. 67. Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può esser contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quello dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscriverne in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

“ Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla de-

liberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

“ I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

“ Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somma maggiore, saranno personalmente responsabili del debito che risulterà a carico del comune.

“ Per la validità delle cartelle di debito comunale, e di ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione. „

L'onorevole Carcano ha fatto la proposta di sopprimere di questo articolo.

Ha facoltà di svolgerla.

Carcano Mi sbrigherò con poche parole. Ho già accennato ieri, parlando sull'articolo 66, alcune delle ragioni che hanno consigliato a me, ed a parecchi onorevoli colleghi, di proporre la soppressione dell'articolo 67.